

DELIBERA N. 225/00

AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. AI FINI DELL'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETTERA c), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481, IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA RELATIVI ALLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA PER GLI ANNI 1998 E 1999

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 13 dicembre 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99) prevede che entro il 31 marzo 2000 gli esercenti di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera *a*), della medesima deliberazione devono fornire all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: dati di continuità) previsti dalla deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n.128/99, (di seguito: deliberazione n. 128/99) riferiti agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali, al fine della determinazione da parte della medesima Autorità del livello effettivo base e dei livelli tendenziali di continuità per il periodo 2000-2003;
 - la società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: l'Enel distribuzione), in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Amministratore delegato, dott. Renato Iodice, ha fornito all'Autorità con lettere del 15 giugno 2000 (prot. DD/P2000008094) e 7 luglio 2000 (prot. DD/P2000009308) i valori degli indicatori di continuità del servizio, ai sensi dell'articolo 2 comma 2.3, della deliberazione n. 202/99;
 - sulla base dei dati di continuità forniti dall'Enel distribuzione e dagli esercenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della deliberazione n. 202/99, l'Autorità ha definito, con delibera 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità per il periodo 2000-2003, dopo aver eseguito controlli tecnici a campione relativi anche ad ambiti territoriali dell'Enel distribuzione;

- con lettera in data 10 novembre 2000, prot. ris. AD/480 l'Enel distribuzione, ha comunicato all'Autorità che, a seguito di confronto tra i dati di continuità comunicati all'Autorità relativi agli anni 1998 e 1999 e i dati di continuità a disposizione della stessa società relativi al periodo gennaio 2000 - agosto 2000 si era riscontrata una non correttezza dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99;
 - con nota in data 20 novembre 2000, prot. RM/M00/2546 l'Area consumatori dell'Autorità ha richiesto all'Enel distribuzione chiarimenti in ordine a quanto segnalato dalla medesima società con la sopra richiamata lettera del 10 novembre 2000, formulando una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 - con lettera del 23 novembre 2000 prot. ris. AD/497 anticipata via fax in data 24 novembre 2000, l'Enel distribuzione ha inviato agli uffici dell'Autorità una relazione scritta, nella quale la stessa società ha dichiarato che i dati di continuità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe, comunicati all'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, in seguito a verifiche ed approfondimenti, risultavano "non corretti" relativamente alle regioni Calabria, Campania e Sicilia, per effetto in generale di "trascuratezza e imprecisione nelle rilevazioni", e "in alcuni contesti" anche a causa di "comportamenti di manipolazione volontaria tesi sia a diminuire il numero delle interruzioni che a ridurre la durata delle stesse", dichiarando inoltre che "in sede più tecnica potranno essere descritte le casistiche";
 - alla nota di cui al precedente alinea sono allegati dati di continuità relativi agli ambiti territoriali delle regioni Sicilia, Campania e Calabria relativi al primo semestre dell'anno 2000;
- Viste la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
 - Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge n. 241/90) recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
 - Vista la legge n. 481/95 e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere *g*) e *h*), e l'articolo 2, comma 20, lettera *c*);
 - Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: delibera n. 61/97), recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 4;
 - Viste:
- la deliberazione n. 128/99, recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di

continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;

- la deliberazione n. 202/99, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g*) e *h*), della legge n. 481/95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 143/00, recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni dell'Autorità n. 128/99 e n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del 26 agosto 2000;
 - la delibera n. 144/00, recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99 e per la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99, comunicata tramite invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento in data 16 agosto 2000;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel distribuzione S.p.a. ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera *c*) della legge 14 novembre 1995, n. 481 in merito alla comunicazione dei dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativi alle regioni Calabria, Campania, Sicilia per gli anni 1998 e 1999” (PROT.AU/00/329);
 - Considerato che, come risulta dalla nota del 23 novembre 2000, prot. ris. AD/497, citata in premessa nonché dai dati allegati alla medesima nota:
 - l'Enel distribuzione dichiara che i dati di continuità relativi agli ambiti territoriali delle regioni Calabria, Campania e Sicilia degli anni 1998 e 1999 risultano non corretti;
 - gli ambiti territoriali delle regioni Calabria, Campania e Sicilia sono complessivamente 56 (cinquantasei) e interessano circa il 22% dell'utenza alimentata in bassa tensione servita dall'Enel distribuzione sull'intero territorio nazionale;
 - la non veridicità dei dati di continuità degli ambiti territoriali delle regioni Calabria, Campania e Sicilia relativi agli anni 1998 e 1999 è confermata dal confronto di tali dati con elaborazioni svolte dagli uffici dell'Autorità sui dati di continuità relativi agli ambiti territoriali delle regioni Sicilia, Campania e Calabria relativi al primo semestre dell'anno 2000 forniti dall'Enel distribuzione;
 - l'analisi a livello regionale della durata media di interruzione, pari al rapporto tra l'indicatore di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 202/99, cioè la durata complessiva di interruzione per utente, al netto delle

interruzioni con origine sulle reti di alta tensione e le interruzione imputabili a cause di forza maggiore o a cause esterne, e il numero medio di interruzioni per utente, al netto delle stesse interruzioni, dimostra che la registrazione dei tempi di intervento per il ripristino del servizio a seguito delle interruzioni subisce nelle tre regioni sensibili variazioni dal biennio 1998-1999 all'anno 2000, come risulta dal seguente quadro sinottico contenuto nella seguente tabella:

Grado di concentrazione	Regione	Numero di ambiti territoriali	Durata media di interruzione (1)			Variazioni (2)
			1998	1999	2000 (I semestre)	
Alta concentrazione	Calabria	4	48,8	46,7	60,6	-21,2 %
	Campania	5	53,4	38,1	50,7	-9,6 %
	Sicilia	8	44,9	51,3	46,9	+2,5 %
Media concentrazione	Calabria	5	33,6	29,5	47,5	-33,5 %
	Campania	5	44,4	48,3	58,5	-20,8 %
	Sicilia	10	43,5	35,7	67,5	-41,3 %
Bassa concentrazione	Calabria	5	35,9	32,1	46,4	-26,8 %
	Campania	5	45,4	43,7	55,8	-20,1 %
	Sicilia	9	37,1	33,9	66,7	-46,8 %

Note

- (1) La durata media di interruzione è espressa in minuti primi per interruzione; sono escluse dal calcolo le interruzioni con origine sulle reti di alta tensione e le interruzioni imputabili a cause esterne o a cause di forza maggiore, come definite dall'articolo 7 della deliberazione n. 128/99.
- (2) La variazione è calcolata come scostamento percentuale del valore medio tra gli anni 1998 e 1999 rispetto al corrispondente valore del I semestre 2000.

- Considerato che:
 - i dati di continuità relativi agli anni 1998 e 1999 sono alla base delle determinazioni dell'Autorità contenute nella delibera n. 144/00;
 - nella medesima delibera n. 144/00 l'Autorità ha altresì determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99, la media nazionale dei livelli tendenziali di continuità per l'anno 2004, al fine di consentire all'Enel distribuzione ed agli altri esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ove ricorrono le condizioni fissate dall'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 202/99, di presentare entro il 31 marzo 2001 istanza per l'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento;
 - a decorrere dall'1 gennaio 2000 sono in vigore gli obblighi di registrazione delle interruzioni introdotti con la delibera n. 128/99;
- Ritenuto che:

- significative variazioni della durata media di interruzione tra gli anni 1998, 1999 e 2000 nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia costituiscano prova della non veridicità dei dati di continuità del servizio forniti dall'Enel distribuzione all'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, relativamente alle regioni Calabria, Campania e Sicilia e relativamente agli anni 1998 e 1999;
- sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 della delibera dell'Autorità n. 61/97 per l'avvio di una istruttoria formale nei confronti dell'Enel distribuzione ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95;
- Su proposta del dott. Roberto Malaman

DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria formale, ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997 n. 61/97, nei confronti della società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per avere fornito alla medesima Autorità informazioni non veritieri in merito ai valori degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica previsti dall'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 relativi alle regioni Calabria, Campania e Sicilia per gli anni 1998 e 1999;
- Di designare il prof. Pippo Ranci quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Di fissare in giorni 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della presente delibera, il termine entro il quale possono essere presentate memorie scritte e documenti da parte della società Enel distribuzione Spa ai fini dell'accertamento della violazione ed entro cui può essere richiesta dalla medesima società una audizione;
- Di stabilire che il procedimento venga concluso entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
- Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità degli

adempimenti di carattere procedurale e organizzativo necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

- Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.